

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/CDN
(2008/2009)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Arturo Perugini, dall'avv. Valentina Ramella, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e la collaborazione di Nicola Terra, si è riunita il giorno 2 ottobre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(324) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALDO SPINELLI (Presidente e Amministratore delegato AS Livorno Calcio Srl), GIAMPIERO VENTRONE (preparatore atletico AS Livorno Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' AS LIVORNO CALCIO Srl (nota n. 4147/602octies pf06-07/SP/ad del 14.4.2008)

Visto il deferimento del Procuratore federale disposto in data 14.4.2008 nei confronti di Aldo Spinelli (Presidente e Amministratore delegato della Soc. AS Livorno Calcio Srl) per violazione dell'art. 1, comma 1, e art. 8, comma 1, CGS e della Società AS Livorno Calcio Srl per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 2 comma 4 CGS;

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, con lettera del 26.9.2008, sia Spinelli sia la Soc. Livorno hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS ;

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale in data 30.9.2008;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione dell'ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00) sia a Aldo Spinelli sia alla soc. AS Livorno Calcio Srl.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Valentino Fedeli, dall'avv. Arturo Perugini Componenti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e la collaborazione di Nicola Terra, si è riunita il giorno 2 ottobre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(38) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO ADAMO GREGUCCI (allenatore della Soc. Vicenza Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' VICENZA CALCIO SpA (nota n. 896/195 pf08-09/SP/blp del 2.9.2008)**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 2/9/2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Angelo Adamo Gregucci, allenatore tesserato per la Soc. Vicenza, per violazione dell'art. 5, n. 1, CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi diretti a ledere la reputazione, il prestigio e la credibilità della classe arbitrale, nonché la Soc. Vicenza per violazione dell'art. 4, n. 2, e 5, n. 2, CGS, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 sia per Gregucci sia per la Soc. Vicenza.

**I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Gregucci riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "Gazzetta dello Sport" e "Tuttosport" del 31.8.2008, sono censurabili.

Affermare, tra l'altro, "mi sono rotto il c... di questi arbitri esordienti da zero presenze", "non ne posso più di prenderla nel didietro" e "mi sono rotto i c... di perdere partite imperdibili" travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione e in una accusa generalizzata di incapacità nei confronti della classe arbitrale.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Gregucci, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, appaiono quelle di cui al dispositivo.

**Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00) sia ad Angelo Adamo Gregucci sia alla Soc. Vicenza.

**333) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GERARDO SOGLIA (Presidente della Soc. Pescara Calcio SpA) E DELLA SOCIETA' PESCARA CALCIO SpA (nota n. 4486/1187 pf07-08/SP/blp del 29.4.2008)**

**Il deferimento**

Con provvedimento del 29/4/2008, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Gerardo Soglia, Presidente della Soc. Pescara, per violazione dell'art. 5, n. 1, CGS, per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi diretti a ledere direttamente o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità delle istituzioni federali, nonché la Soc. Pescara per violazione dell'art. 4, n. 1, e 5, n. 2, CGS, per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si eccepisce la nullità dell'atto di deferimento per assoluta genericità, l'insindacabilità delle dichiarazioni del Soglia in quanto parlamentare e la circostanza che, comunque, esse sarebbero state espressione del diritto di critica. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 sia per Soglia sia per la Soc. Pescara.

È comparso altresì il Soglia, il quale, tra l'altro, ha dichiarato di essere rammaricato per le dichiarazioni fatte, peraltro causate dal particolare stato d'animo del momento dovuto a una decisione ritenuta ingiusta.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Presidente Soglia riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "Corriere dello Sport - Stadio" e "Tuttosport" del 23/4/2008, sono censurabili.

Affermare, con riferimento alle Istituzioni federali, "è un mondo di criminali" e "sono dei criminali", travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione.

Le argomentazioni difensive relative alla nullità dell'atto di deferimento per assoluta genericità e all'insindacabilità delle dichiarazioni del Soglia in quanto parlamentare risultano palesemente infondate, atteso che il deferimento è puntuale e circostanziato e che le dichiarazioni non sono state rilasciate nell'esercizio delle funzioni di parlamentare. A nulla rileva, inoltre, che il comportamento in questione sia stato causato da una decisione ritenuta ingiusta, posto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti ad una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Presidente Soglia, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e del comportamento processuale del Soglia, appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) sia a Gerardo Soglia sia alla Soc. Pescara.

### **(128) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BRUNO BURATTI (Presidente della Soc. Pol. Dil. Porto Ercole), PIERO CAMILLI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. US Grosseto FC Srl), FRANCO BETTINI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Pol. Dil. Porto Ercole) E DELLE SOCIETA' POL. DIL. PORTO ERCOLE E US GROSSETO FC Srl (nota n. 1770/111 pf07-08/SP/en del 19.12.2007)**

Con scrittura privata denominata "Per l'utilizzazione del giovane calciatore Fabrizio Sabatini", la Unione Sportiva Polisportiva Porto Ercole e la Unione Sportiva Grosseto, nella circostanza rappresentate, rispettivamente, dai presidenti Franco Bettini e Piero Camilli, pattuivano che la società Porto Ercole metteva a disposizione della società Grosseto il calciatore di cui sopra sin a tutto giugno 2004 senza alcun corrispettivo e che, se dopo tale data il calciatore avesse continuato a essere utilizzato dalla società Grosseto, quest'ultima avrebbe pagato alla società Porto Ercole un primo acconto di € 1.500,00 se il calciatore fosse stato confermato nella squadra allievi professionisti e l'ulteriore importo di € 1.500,00 se il calciatore fosse stato inserito nella squadra Beretti.

Le parti pattuivano altresì che la società Grosseto, in caso di cessione del calciatore ad altra società professionistica, avrebbe versato alla società Porto Ercole il 30% della somma ricavata, nonché altri € 1.500,00 se il calciatore fosse entrato a far parte della rosa della stessa società.

Le parti infine si davano atto che, in virtù di tale accordo, la società Porto Ercole rinunciava a pretendere dalla società Grosseto il Premio di preparazione e di addestramento del calciatore.

La società Porto Ercole, con atto del nuovo presidente Bruno Buratti, avente natura di reclamo, descritti i termini dell'accordo e deducendo che la società Grosseto a fronte delle obbligazioni assunte aveva versato solo € 500,00, chiedeva che la Commissione Vertenze Economiche presso la FIGC adottasse i provvedimenti ritenuti più opportuni, eventualmente determinando l'esatto Premio di addestramento e preparazione in base ai parametri federali, da porsi a carico della società Grosseto.

La Commissione, con provvedimento del 13 febbraio 2007, rigettava il reclamo e, ravvisando nella situazione che le era stata prospettata la violazione degli artt. 31, 95, commi 5 e 6 e 96 NOIF, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la LPSC le due firmatarie della scrittura, nonché il presidente della società Porto Ercole Bruno Buratti, contestando in particolare a quest'ultimo anche la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS per aver utilizzato nel procedimento in oggetto la scrittura privata di cui sopra, dal contenuto contrario ai regolamenti federali.

Il deferimento, dopo alcuni passaggi finalizzati all'accertamento di chi fosse l'effettivo presidente della società Porto Ercole all'epoca della firma della scrittura privata, poi identificato nella persona di Franco Bettini, è stato da ultimo formulato dalla Procura federale a questa CD con l'atto introduttivo del presente procedimento.

Al deferimento resiste la società Porto Ercole, la quale, riproponendo le tesi già sostenute nelle fasi precedenti, ha dedotto di aver agito in buona fede, ignorando che la scrittura privata fosse suscettibile di violare i regolamenti, a ciò indotta dalla presenza della società Grosseto, la cui rilevanza in campo nazionale costituiva di per sé la garanzia di regolarità dell'accordo.

Resistono altresì al deferimento tanto Piero Cavilli in proprio, accertato presidente della Società Grosseto all'epoca dei fatti, quanto la Società Grosseto, eccependo il primo il disconoscimento della propria firma apposta in calce alla scrittura privata perché apocrifa, la seconda in via preliminare la prescrizione della materia del contendere e, in subordine, l'insussistenza delle violazioni a essa ascritte, in quanto la scrittura privata non aveva avuto lo scopo di eludere il Premio di preparazione del giovane calciatore, essendosi previsti pagamenti della società Grosseto in favore della società Porto Ercole, che ben potevano rientrare nell'ambito del Premio.

All'udienza di discussione la Procura federale ha chiesto l'inibizione per Pietro Camilli e Franco Bettini di mesi 6 ciascuno, per Bruno Buratti l'inibizione di mesi 4, l'ammenda di € 2.500,00 per ciascuna Società.

La Società Grosseto e il Camilli a mezzo di proprio rappresentante hanno concluso come da memorie difensive in atti.

Tanto premesso, osserva questa C.D. che le violazioni contestate ai deferiti appaiono fondate e provate, non potendosi attribuire alla scrittura privata intercorsa tra le due società altra natura che non sia quella di aperto contrasto con gli artt. 31, 95 commi 5 e 6 e 96 NOIF.

È fuori di dubbio, infatti, che la scrittura privata aveva sottoposto a condizioni anche economiche il tesseramento di un giovane calciatore; aveva portato tale tesseramento oltre la singola stagione sportiva, impedendo così al giovane calciatore di tesserarsi, al termine della stagione, per qualsiasi altra società; aveva eluso l'unico possibile beneficio economico a favore della società Porto Ercole, consistente nel Premio di preparazione, al

quale, per altro, vi era stata rinuncia da parte della società Porto Ercole, assentita dalla società Grosseto, come risulta dall'art. 4 della scrittura.

Infondati appaiono gli argomenti difensivi delle parti.

Nessuna verifica di autenticità della firma apposta per la società Porto Ercole in calce alla scrittura privata potrebbe essere effettuata, non essendo stati prodotti altri scritti ulteriori rispetto alla memoria di Franco Bettini, su cui basare un'eventuale comparazione, con la conseguenza che tale firma può ragionevolmente essere fatta risalire allo stesso Franco Bettini, all'epoca presidente della società Porto Ercole.

Neppure sussiste l'ipotesi della prescrizione sollevata dalla società Grosseto, trattandosi di procedimento rientrante nella fattispecie di cui all'art. 25 comma 2 CGS di per sé interruttivo dei termini.

Né è sostenibile la tesi della stessa società Grosseto che gli accordi economici previsti nella scrittura privata integravano gli estremi del Premio di preparazione, tanto perché a tale Premio le parti avevano rinunciato, quanto e comunque perché le pattuizioni economiche non erano state rispettate dalla società Grosseto.

In merito, infine, alla difesa dell'attuale presidente della società Porto Ercole Bruno Buratti, rimane agevole rilevare che la mancata conoscenza della normativa non ne scusa la violazione, tanto più che la semplice lettura della scrittura privata e della disciplina in essa contenuta avrebbero dovuto indurre la società e il suo legale rappresentante al prudente comportamento di non avvalersene.

Sanzioni eque, anche in considerazione del principio di proporzionalità, appaiono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del deferimento della Procura federale irroga:

- 1) a Bruno Buratti l'inibizione di giorni 15;
- 2) a Piero Camilli l'inibizione di mesi 4;
- 3) a Franco Bettini l'inibizione di mesi 2;
- 4) alla Società US Grosseto FC Srl l'ammenda di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
- 5) alla Società Pol.Dil. Porto Ercole l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

**(370) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCELLO GENTILE (Presidente Soc. AS Napoli C/5), CARLO SPARACO (Presidente Soc. ASD Marcianise C/5), EDOARDO CARDILLO (Presidente Soc. ASD Futsal Vesevo), UMBERTO GIOVANNETTI (Presidente Soc. ASD Reggiana C/5), ROBERTO DI MATTEO (Presidente Soc. AS Roma Futsal), DURANTE FIORENTINI (Presidente Soc. Pol.Dil. Vetus Ceccano), CLAUDIO TRASATTI (Presidente Soc. ASD San Giorgio C/5), PIER FRANCESCO SBIROLI (Presidente Soc. AS Sport Five), PAOLO CARA (Presidente Soc. ASD Calcio a 5 2007), ROBERTO TRENTINI (Presidente Soc. ASD Perugia C/5), GIORGIO GATTI (Presidente Soc. ASD Magione C/5) E DELLE SOCIETA' AS NAPOLI C/5, ASD MARCIANISE C/5, ASD FUTSAL VESEVO, ASD REGGIANA C/5, AS ROMA FUTSAL, POL.DIL. VETUS CECCANO, ASD SAN GIORGIO C/5, AS SPORT FIVE, ASD CALCIO A 5 2007, ASD PERUGIA C/5 E ASD MAGIONE C/5 (nota n. 6145/1529 pf07-08/SP/blp del 30.6.2008)**

Con atto dell'8.7.2008, la Procura federale ha deferito i soggetti di cui in epigrafe per rispondere i Presidenti della violazione di cui all'art. 1 CGS in relazione all'art. 32, co. 1 e 7, del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 LND per come richiamate al capitolo A15 – punto 1 – lett. e), per aver contravvenuto

all'obbligo di svolgere attività giovanile con la propria squadra al Campionato Juniores o, in alternativa, a una attività o a un Campionato di Calcio a Cinque del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica nella stagione sportiva 2007/2008, e le Società per responsabilità diretta ex art. 4, co. 1, CGS per le violazioni ascritte ai loro Presidenti.

Il deferimento trae origine dalla denuncia, effettuata dalla FIGC – LND Divisione Calcio a 5 in data 23.4.2008, della violazione dell'obbligo sugli stessi gravante, in forza del C.U. n. 1 dell'1.7.2007 della LND, emanato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lettera c, delle NOIF, e degli artt. 23 e 32, co. 1, del Regolamento LND, comportante la sanzione dell'ammenda non inferiore ad € 3.000,00.

Le Società deferite, all'infuori dell'ASD Sport Five Calcio a 5 di Putignano e dell'ASD Reggiana Calcio a 5, hanno omesso di far pervenire atti difensivi.

Alla riunione del 2.10.2008, la Procura federale ha concluso per il proscioglimento della ASD Sport Five Calcio a 5 di Putignano e del suo Presidente e per la condanna delle restanti Società deferite alla sanzione pecuniaria di € 3.000,00 e dei Presidenti delle stesse alla inibizione per mesi 1 (uno).

Dei deferiti è comparso il solo Sig. Umberto Giovannetti, già Presidente dell'ASD Reggiana Calcio a 5, il quale ha illustrato le argomentazioni contenute nelle memorie difensive.

Il deferimento è parzialmente fondato e viene accolto nel senso qui di seguito specificato.

È indubbio che, in forza delle norme richiamate, le Società deferite hanno omesso di partecipare ai Campionati anzidetti, con l'eccezione dell'ASD Sport Five Calcio a 5 di Putignano. Quest'ultima società ha dimostrato di aver correttamente adempiuto all'obbligo sulla stessa gravante e, a sostegno della propria tesi, ha depositato comunicazione con la quale la FIGC – LND, Delegazione Provinciale di Bari, ha attestato che la stessa, nella stagione sportiva 2007/2008, ha preso parte alla attività giovanile organizzata dall'Ente con varie squadre nelle categorie allievi, giovanissimi e piccoli allievi.

Relativamente alla posizione dell'ASD Reggiana Calcio a 5, questa Commissione ritiene che il mero assunto di essere stata impossibilitata a tenere il comportamento imposto dalla normativa federale per mancanza di risorse umane, di per sé, non può costituire giustificazione idonea a determinare l'esenzione dall'obbligo suddetto.

P.Q.M.

Proscioglie la ASD Sport Five Calcio a 5 di Putignano e il Sig. Francesco Sbiroli.

Infligge alle Società AS Napoli C/5, ASD Marcianise C/5, ASD Futsal Vesevo, ASD Reggiana C/5, AS Roma Futsal, Pol.Dil. Vetus Ceccano, ASD San Giorgio C/5, ASD Calcio a 5 2007, ASD Perugia C/5 e ASD Magione C/5 la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) ciascuna, determinata nel minimo edittale, e ai Presidenti Sigg.ri Marcello Gentile, Carlo Sparaco, Edoardo Cardillo, Umberto Giovannetti, Roberto Di Matteo, Durante Fiorentini, Claudio Trasatti, Paolo Cara, Roberto Trentini e Giorgio Gatti la inibizione di mesi 1 (uno) ciascuno.

Il Presidente della CDN  
Prof. Claudio Franchini

“”

**Pubblicato in Roma il 2 ottobre 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete